



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2007/2008

COMUNICATO UFFICIALE N° 38

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 25 ottobre 2007 svoltasi a Firenze (presenti: il Presidente Alberto Maria Bruni, il Vice Presidente Giovanni Taddei Elmi e i componenti Gaetano Casale e Antonio Pezzano; Paolo Piani e Paola Bisin con compiti di segreteria).

1) Procedimento disciplinare a carico di MAURIZIO INFUSINO

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 29/03/2007, ha deferito il sig. Infusino alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all'art. 36, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per aver sottoscritto, nella stagione sportiva 2005/2006, un accordo economico con l'Associazione Sportiva Dilettantistica Chiaravalle per un importo superiore a quello massimo stabilito dall'accordo fra le Società della Lnd e l'Aiac.

Premesso che:

- sono stati espletati molteplici tentativi di notificare la contestazione all'ultima residenza conosciuta del deferito, tutti risultati vani;
- che il deferito è obbligato a comunicare con tempestività al Settore Tecnico della Figc ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio, al fine di risultare sempre reperibile;
- come riportato nel CU n. 7 del 26 Luglio 2007 era stato ordinato alla Segreteria di questa Commissione di effettuare una ulteriore, ultimativa, notifica a mezzo Raccomandata A/R dell'atto di contestazione al sig. Maurizio Infusino nella residenza risultante;
- come riportato nel CU n. 7 del 26 Luglio 2007 era stato disposto che, in ogni caso, anche qualora detta notifica a mezzo Raccomandata A/R non fosse andata a buon fine, la pubblicazione dell'ordinanza nel CU del Settore Tecnico costituisse comunque idoneo mezzo di informazione nei confronti del sig. Maurizio Infusino.

Ritenuto in fatto che:

- dagli atti dell'indagine risulta documentalmente provato che il contratto del 12 settembre 2005 intervenuto tra l'Infusino e la Società Chiaravalle era stato effettivamente stipulato per 10.500,00€ annui anzidé per la minor cifra (8.500€) consentita dall'accordo tra la Lnd e l'Aiac.

Considerato in diritto che:

- la Caf, con decisione di cui al CU n. 63C del 27 Giugno 2007, nel riformare la decisione di questa Commissione con cui era stata inflitta al signor Rocco Parisi l'ammenda di euro 500,00, ha ritenuto l'incondizionata applicabilità dell'art. 14, comma 4, del CGS ai tecnici della sfera dilettantistica;
- dal punto di vista soggettivo, è tuttavia da ritenere che debba, di volta in volta, esaminarsi se un tecnico appartenga sempre alla sfera dilettantistica in ragione del titolo

acquisito ovvero della Società ove presta la propria attività di Allenatore dovendosi, al riguardo, a giudizio di questa Commissione, aversi presente due diverse ipotesi:

- i) quella dell'Allenatore di Base che presta la propria attività, ad esempio quale collaboratore tecnico della Prima squadra di una società professionistica;
- ii) quella dell'Allenatore di Seconda o Prima Categoria che presta la Sua attività di tecnico in favore di una Società dilettantistica;
- dal punto di vista oggettivo resta poi da verificare se il presupposto della inapplicabilità della norma in esame sia quella che il tecnico, di cui previamente sia stata accertata la sicura appartenenza alla sfera dilettantistica, abbia o meno rispettato i limiti economici posti dall'art. 42 del Regolamento della Lnd.

Valutato che:

- in punto di comminazione della pena - alla luce anche del nuovo CGS che, a giudizio di questa Commissione, trattandosi di giurisdizione domestica, ha natura ricognitoria e recettizia di una evoluzione giurisprudenziale degli Organi di Giustizia della Figc - sia in ogni caso consentito il ricorso all'istituto della commutazione della pena il cui esercizio può essere lasciato all'apprezzamento del soggetto ritenuto responsabile;
- nella fattispecie il deferito sig. Maurizio Infusino risulta iscritto all'Albo del Settore Tecnico con la qualifica di Allenatore di Base, tecnico incaricato della ASD Chiaravalle, e tuttavia risulta con certezza aver violato i limiti economici della retribuzione fissati dall'art. 42 del Regolamento della Lnd

P.Q.M.

dichiara il sig. **MAURIZIO INFUSINO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/12/2007** con facoltà di commutare detta squalifica nell'ammenda di **euro 50,00**.

2) Procedimento disciplinare a carico di **FABIO PASETTI**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 13/09/2007, ha deferito il sig. Pasetti alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 38, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, nel corso della stagione sportiva 2006/2007, doppia attività di allenatore, prima per la Società AC US Cistellum e, successivamente, per la Società AC Crescenzago;
- avuta presente la memoria difensiva inviata.

Ritenuto che:

- dalle prove raccolte dall'Organo inquirente e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dall'inculpato, questi ammette i fatti contestati

P.Q.M.

dichiara il sig. **FABIO PASETTI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/01/2008**.

3) Procedimento disciplinare a carico di **STEFANO DI BATTISTA**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 10/09/2007, ha deferito il sig. Di Battista alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione degli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, nel corso della stagione sportiva 2006/2007, doppia attività di allenatore, sia per la Società AS Real Ortona Calcio che per la Società FC Virtus Tollo;
- avuta presente la memoria difensiva inviata.

Ritenuto che:

- dalla prove raccolte dall'Organo inquirente e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dall'inculpato, questi ammette i fatti contestati

P.Q.M.

dichiara il sig. **STEFANO DI BATTISTA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/01/2008**.

4) Procedimento disciplinare a carico di **ADRIANO MUGGEO**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- premesso che, con CU n. 141 del 13 giugno 2007 emetteva ordinanza con la quale rimetteva gli atti alla Procura Federale per l'eventuale riformulazione del deferimento del 11/04/2007 in relazione allo svolgimento da parte dell'inculpato Muggeo, dell'incarico di Direttore Sportivo in violazione dell'art. 38, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico;
- tenuto conto dei nuovi atti inviati dal Procuratore Federale che in data 13/09/07 – preso atto del CU n. 141 del Settore Tecnico in cui è riportata la sentenza-ordinanza di cui sopra – ha provveduto a riformulare il deferimento del sig. Muggeo alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 35 e 38, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto attività di Direttore Sportivo dell'Us Corato nella stagione sportiva 2004/2005 e dell'USD Talos Ruvo nelle stagioni sportive 2005/2006 e 2006/2007 pur risultando privo della relativa qualifica ma risultando iscritto nei ruoli del Settore Tecnico come allenatore.

Ritenuto che:

- l'inculpato ammette incondizionatamente i fatti imputatigli

P.Q.M.

dichiara il sig. **ADRIANO MUGGEO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/05/2008**.

5) Procedimento disciplinare a carico di **DANIELE ARCANGELI**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 13/09/07, ha deferito il sig. Arcangeli alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 38, comma 2, in relazione all'art. 37, punto 1, lettere Ca) e Cb) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, nelle stagioni sportive 2005/2006 e 2006/2007, l'attività di allenatore per la Belforte Calcio, senza essere in possesso della relativa qualifica;
- assunta la circostanza che i fatti contestati risalgono a periodi temporali in cui l'inculpato non era iscritto nell'Albo dei Tecnici tenuto presso il Settore Tecnico della Figc;
- che pertanto non sussiste la legittimazione passiva dell'inculpato e in conseguenza la sua deferibilità a questa Commissione;
- ritenuto, peraltro, che l'inculpato, nel corso della stagione 2006/2007, ha comunque regolarizzato la propria posizione ottenendo la qualifica di allenatore di base tesserato per la società Belforte

DICHIARA

la propria carenza di giurisdizione

6) Procedimento disciplinare a carico di **ROSSANO TARLI**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- vista l'istanza di differimento formulata dal difensore dell'inculpato;
- considerato di aver richiesto parere interpretativo dinnanzi alla Corte di Giustizia Federale circa l'applicabilità o meno dell'art. 23 CGS a procedimenti dinnanzi a questa Commissione;
- in attesa di ricevere il richiesto parere

DISPONE

il rinvio a data da destinarsi dell'udienza.

7) Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE DE MARTINO**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto della assenza all'odierna udienza del sig. De Martino, che aveva chiesto di essere ascoltato;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 31/08/07, ha deferito il sig. De Martino alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione degli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nel corso della stagione sportiva 2006/2007, doppia attività, prima per la Società Reali Siti di Stornarella in qualità di Dirigente accompagnatore e di massaggiatore e, successivamente, per la Società Ascoli Satriano, in qualità di allenatore;
- avuta presente la memoria difensiva inviata.

Ritenuto che:

- l'inculpato ammette incondizionatamente i fatti imputatigli

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE DE MARTINO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/01/2008**.

8) Procedimento disciplinare a carico di **GIANFRANCO ZELI**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 20/06/2007, ha deferito il sig. Zeli alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito, nel corso della stagione sportiva 2005/2006, che le funzioni di allenatore della società Castel S. Pietro Terme, a lui spettanti, fossero svolte, di fatto, dal sig. Filippo Rognoni, sprovvisto della abilitazione necessaria.

Ritenuto che:

- a) dagli accertamenti svolti personalmente dal collaboratore dell'Ufficio Indagini che ha presenziato all'allenamento del Castel S. Pietro Terme del 13/04/2006 e alla partita di campionato Castel S. Pietro Terme – Gubbio del 15/04/2006 di Serie C2, si ricava con sufficiente certezza che il sig. Rognoni ha svolto le funzioni di allenatore;
- b) dalle dichiarazioni rese dal calciatore del Castel S. Pietro Terme Filippo Tassi all'Ufficio Indagini che ha confermato che il ruolo di allenatore era rivestito ed espletato dal signor Rognoni;
- c) per contro le dichiarazioni rese dai diretti interessati signori Zeli e Rognoni e dal calciatore del Castel S. Pietro Terme Guido Ghetti non sono idonee a contrastare gli elementi probatori di cui sopra anche perché da esse è dato trarre conferma che il signor Zeli durante gli allenamenti settimanali era sempre assente delegando in *toto* il signor Rognoni;

- d) che le disposizioni tecnico-tattiche venivano assunte dal signor Zeli previa consultazione con il signor Rognoni unico a conoscere la condizione psico-fisica dei singoli atleti (come ammesso dallo stesso Zeli);
- e) quanto precede dimostra inequivocabilmente che il signor Zeli ha illecitamente delegato le proprie funzioni di allenatore al signor Rognoni

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIANFRANCO ZELI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la squalifica fino al **31/01/2008**.

9) Procedimento disciplinare a carico di **FILIPPO ROGNONI**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 20/06/2007, ha deferito il sig. Rognoni alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto di fatto, nel corso della stagione sportiva 2005/2006, le funzioni di allenatore della società Castel S. Pietro Terme, pur sprovvisto della abilitazione necessaria;
- assunte le deduzioni difensive di cui alla memoria, pur tardivamente pervenuta questa mattina.

Ritenuto che:

- a) dagli accertamenti svolti personalmente dal collaboratore dell'Ufficio Indagini che ha presenziato all'allenamento del Castel S. Pietro Terme del 13/04/2006 e alla partita di campionato Castel S. Pietro Terme – Gubbio del 15/04/2006 di Serie C2, si ricava con sufficiente certezza che il sig. Rognoni ha svolto le funzioni di allenatore;
- b) dalle dichiarazioni rese dal calciatore del Castel S. Pietro Terme Filippo Tassi all'Ufficio Indagini che ha confermato che il ruolo di allenatore era rivestito ed espletato dal signor Rognoni;
- c) per contro le dichiarazioni rese dai diretti interessati signori Zeli e Rognoni e dal calciatore del Castel S. Pietro Terme Guido Ghetti non sono idonee a contrastare gli elementi probatori di cui sopra anche perché da esse è dato trarre conferma che il signor Zeli durante gli allenamenti settimanali era sempre assente delegando in *toto* il signor Rognoni;
- d) che le disposizioni tecnico-tattiche venivano assunte dal signor Zeli previa consultazione con il signor Rognoni unico a conoscere la condizione psico-fisica dei singoli atleti (come ammesso dallo stesso Zeli);
- e) quanto precede dimostra inequivocabilmente che le funzioni di allenatore sono state illecitamente svolte dal signor Rognoni in sostituzione del signor Zeli

P.Q.M.

dichiara il sig. **FILIPPO ROGNONI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la squalifica fino al **31/01/2008**.

10) Procedimento disciplinare a carico di **STEFANO PARALUPPI**

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- dà atto della presenza all'odierna udienza del sig. Paraluppi, assistito dal Suo legale;
- tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale che, in data 20/06/07, ha deferito il sig. Paraluppi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nel corso della stagione sportiva 2005/2006, l'attività di allenatore per la Società AC Formigine e contemporaneamente per la squadra giovanissimi sperimentalisti della Polisportiva Nonantola;

- uditi l'interessato e l'avvocato difensore, come da separato verbale.

Ritenuto che:

- dagli elementi probatori acquisiti dall'Ufficio Indagini non è dato raggiungere il pieno convincimento della commissione dei fatti contestati

P.Q.M.

proscioglie il sig. **STEFANO PARALUPPI** dall'addebito disciplinare che gli è stato contestato.

Pubblicato in Firenze il 25 Ottobre 2007.

Il Presidente
Azeglio Vicini